



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

DIRITTI  
REALI

R.G.N. 4825/2005

R.G.N. 7565/2005

R.G.N. 8927/2005

R.G.N. 8940/2005

Cron. 9797

Rep.

Ud. 10/03/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente -

Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. UMBERTO GOLDONI - Rel. Consigliere -

Dott. LINA MATERA - Consigliere -

Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - cc

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~ ORDINANZA INTERL.

sul ricorso 4825-2005 proposto da:


[Redacted], [Redacted], [Redacted],  
[Redacted], [Redacted], [Redacted],  
[Redacted], elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GERMANICO 146 INT. 5, presso lo studio  
dell'avvocato MOCCI <sup>GUICCIARDI</sup> VITTORIO GIUSEPPE, che li  
rappresenta e difende unitamente dall'avvocato LEONE  
GREGORIO;

- ricorrenti -

nonchè contro

[Redacted], [Redacted], [Redacted],  
[Redacted], [Redacted] SRL, [Redacted]



Stamp with text: MARCA DA BOLLO, Ministero dell'Economia e delle Finanze, DUE/66, €2,66, 00118479, 0000499E, 00F0001, 02425544, 28/03/2011, 17:09:15, 001-00010, C263485E9862A3, IDENTIFICATIVO: 010935221107, 0 1 09 35221 140 7

2011

180

[redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted] SPA IN LIO GIA [redacted]  
[redacted] SPA, [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted]  
EREDE DI [redacted], [redacted]

- intimati -

sul ricorso 7565-2005 proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato CORONATI  
RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato LAVIANI ADOLFO;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

[redacted] [redacted] [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted];

- intimati -

sul ricorso 8927-2005 proposto da:

[redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], EREDI [redacted]  
[redacted] elettivamente domiciliati in ROMA,  
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato  
PUNZI CARMINE, che li rappresenta e difende unitamente  
agli avvocati SALA GIUSEPPE, DECIO LUIGI;

- controricorrenti con ricorso incidentale -  
avviso Le sent. parziale n° 688/01 - C.A. di Milano dep 9/3/01  
nonchè contro

[redacted], [redacted], [redacted] SRL IN  
LIQ, [redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted], [redacted], [redacted] SPA  
IN LIQ, [redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted],  
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted];

- intimati -

sul ricorso 8940-2005 proposto da:

[redacted], elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato  
PUNZI CARMINE, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato CECCON FRANCO;

*mf*

- controricorrente con ricorso incidentale -  
avviso Le sent. parziale n° 688/01 - C.A. di Milano dep 9/3/01  
nonchè contro

[redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

[redacted], [redacted];

- intimati -

avverso la sentenza n. 12/2004 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 09/01/2004 (in i no. principali e de BLONDI);  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 10/03/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
GOLDONI;

udito l'Avvocato Mocci Ernesto con delega depositata  
in udienza dell'Avv. Leone Gregorio difensore dei  
ricorrenti, che si riporta agli atti scritti e  
all'istanza depositata in cancelleria in data 28/2/11;  
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott.  
Apice che nulla oppone.

*uj*

## La Corte

Rileva in fatto:

con citazioni del 1989, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], A [redacted], [redacted] e [redacted], e [redacted], esponevano di essere comproprietari con altri, pro quota, di un'area, vincolata in perpetuo a cortile comune, in forza di convenzione del 1936 con il Comune di Milano; nessuna modifica era intervenuta medio tempore, sino a quando [redacted], che aveva acquistato da [redacted] la di lui quota in comproprietà, aveva venduta alla spa [redacted] edilizie ed alla [redacted] sas ed alla [redacted] sas, un'area già di sua proprietà, confinante con quella poi rivenduta dal Brambilla.

L'impresa [redacted] aveva poi costruito sulle aree acquistate due distinti stabili, ad uno dei quali era stato dato ingresso dal civico 12/5 della via Cimarosa, attraverso la ricordata area vincolata, e i proprietari dello stabile surricordato avevano usato il detto cortile per il passaggio sia pedonale che carraio, con annessa sosta veicolare.

Ritenendo tale comportamento illegittimo ed abusivo, chiedevano che i convenuti fossero dichiarati non legittimati a usare di quel diritto di accesso dalla via Cimarosa a favore del mappale 2958/B. my

Si costituivano [redacted], [redacted] e [redacted] e [redacted] de [redacted], quali eredi di [redacted] ed anche in proprio, quali soci delle società predette, che resistevano alla domanda attorea e in linea subordinata deducevano l'interclusione del fondo de quo.

Si costituivano altresì [redacted], [redacted], [redacted], chiedendo il rigetto delle domande attoree; chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa [redacted], loro dante causa, in garanzia.

[redacted], [redacted] -rappresentati questi ultimi, minori, dai genitori-, mentre l'immobiliare [redacted] deduceva di aver ceduto i due appartamenti di sua proprietà a [redacted] ed a [redacted] e [redacted] - poi costituitisi in giudizio, resistevano anch'essi alla domanda attorea.

Riunito il giudizio ad altro, promosso dal [redacted] nei confronti della [redacted] srl, ed intervenuta in causa [redacted], avente causa dai [redacted], che resisteva anch'essa alla domanda originaria, il tribunale di Milano, con sentenza del 1996,

dichiarava acquisito per usucapione ex art. 1159 cc il diritto reale in questione e regolava le spese.

Avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori cui resistevano i convenuti, alcuni dei quali spiegavano appello incidentale.

Con due successive sentenze, rispettivamente datate 17.1/9.3.2001, non definitiva, e 19.11.2003/9.1.2004, la Corte di appello di Milano costituiva servitù coattiva di passo pedonale e carraio a carico della via privata Cimarosa, attraverso il cortile di cui si è detto a favore degli appellati, proprietari del fabbricato condominiale di via Cimarosa 12/5, respingeva ogni altra domanda e regolava le spese del grado.

Proposto ricorso per cassazione avverso tali sentenze, all'udienza del 27.4.2010, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di  spa, assegnando all'uopo congruo termine.

Considera in diritto:

il P. G., previa attestazione della Cancelleria, secondo cui il termine suddetto non era stato rispettato, nel senso che non si era provveduto affatto, chiedeva declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di cui sopra. *my*

Veniva all'uopo fissata trattazione in Camera di consiglio per il 10.3.2011; con istanza depositata il 28.2.2011, l'avv. , difensore di  ed altri, chiedeva in primis la revoca dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio come disposta e, in linea subordinata, la rimessione in termini per il rinnovo della notifica a  spa e tali richieste reiterava nella sua esposizione orale.

La richiesta principale veniva motivata con la documentata asserzione che la predetta Società era stata da tempo posta in liquidazione volontaria e che la relativa procedura era cessata nel 1993, donde, a norma dell'art. 2945 cc, la cancellazione dal registro delle imprese avrebbe prodotto l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti giuridici non definiti.

Tale domanda non può trovare accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte è infatti nel senso che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non ne determina ipso facto l'estinzione, tale effetto verificandosi solo in conseguenza della definizione di tutti i rapporti ancora pendenti. La società conserva pertanto, in pendenza di una situazione siffatta, la sua piena capacità processuale tanto attiva che passiva e va evocata in giudizio in persona del suo liquidatore o, in mancanza, di un curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 78 cpc (v. Cass. 28.5.2004, n° 10314; 14.5.1999, n° 4774).

In base a tale avviso, cui si presta convinta adesione, la domanda proposta nei sensi suindicati, non può trovare accoglimento.

Quanto alla subordinata richiesta di rimessione in termini, debesi rilevare sotto il profilo fattuale, che l'avviso per l'udienza del 27.4.2010 non era stato notificato presso il domicilio eletto, all'avv. Vittorio Giuseppe Mocchi, in quanto deceduto: l'elezione di domicilio in Roma faceva indiscusso riferimento non all'abitazione del compianto legale, ma al suo studio, presso cui operava anche il figlio del predetto, avv. [ ] .

Alla predetta udienza, nel cui corso era stata emessa l'ordinanza de qua, non aveva preso parte l'odierno istante, avv. [ ] .

E' orientamento, condiviso, di questa Corte che la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto (o cancellato dall' [ ]) deve essere considerata sanabile nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in tal caso considerare lo studio alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé (cfr. Cass. 7.1.2010, n° 58; 22.4.10, n° 9543). my

Considerando altresì, come risulta documentalmente, che presso quello studio, venne poi notificato il biglietto di cancelleria attinente all'udienza di discussione della presente fattispecie, debesi concludere nel senso che erroneamente l'Ufficiale giudiziario si limitò a dar conto dell'avvenuto decesso dell'avv. [ ], mentre avrebbe potuto provvedere alla notifica a mani del collega di studio, stante la sostanziale equiparazione dello studio professionale all'ufficio e che quindi la mancata conoscenza dell'udienza fissata per la discussione dei ricorsi da parte dell'avv. [ ] possa essere ascritta ad errore scusabile.

Tanto comporta che può essere accolta l'istanza di remissione in termini per provvedere alla notifica del ricorso alla [ ] spa in liquidazione, con concessione del termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

la Corte accoglie l'istanza di remissione in termini ed assegna all'uopo il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notifica del ricorso alla [ ] spa.

Si comunichi.

Roma, 10 marzo 2011

Il Presidente

/

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 04 MAG. 2011

~~IL CANCELLIERE C1~~

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI